

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5269 del 04/11/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' LEPIDA S.C.P.A. PER ATTRAVERSAMENTO CON CAVI IN FIBRA OTTICA ANCORATI AL PONTE DELLA S.S. N. 16, SUL FIUME LAMONE - IN LOCALITA' MEZZANO ĩ IN COMUNE DI RAVENNA. PROCEDIMENTO N. RA20T0015.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5424 del 04/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO – **RILASCIO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' LEPIDA S.C.P.A.** PER ATTRAVERSAMENTO CON CAVI IN FIBRA OTTICA ANCORATI AL PONTE DELLA S.S. N. 16, SUL FIUME LAMONE – IN LOCALITA' MEZZANO – IN COMUNE DI RAVENNA.

PROCEDIMENTO N. RA20T0015.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n.

895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/06/2020, registrata in pari data con pg/2020/81051, con cui il legale rappresentante della Lepida Società Consortile per Azioni, c.f. **02770891204**, sede legale via Liberazione, 15, Bologna, **ha chiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale** in località Mezzano in comune di Ravenna (RA), per attraversamento con cavi in fibra ottica ancorati al ponte della S.S. N. 16, sul fiume Lamone. Trattasi di nuova infrastruttura posata con scavo di tipo “Microtunneling” con n. 1 monotubo P.E.H.D., del diametro 63 mm. inserito all’interno;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256, del 22/07/2020, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all’interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell’assenso, con prescrizioni, espresso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza

territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 3012, del 06/10/2020, pervenuta al protocollo Arpae in data 14/10/2020, n. 147520;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la società richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00;
- per quanto attiene al versamento dei canoni concessori opera l'esenzione, ai sensi della deliberazione regionale n. 173/2014 *"occupazioni effettuate per lo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità regionali o degli Enti Locali svolte, oltre che tramite soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative, anche tramite società controllate, a totale ed esclusivo capitale pubblico, che offrano servizi solo alle amministrazioni socie o ad altri soggetti che con le stesse abbiano convenzioni o accordi o comunque in casi determinati tali da non arrecare distorsioni della concorrenza"*;
- la Società Lepida S.p.a., inoltre, è esonerata dal pagamento del deposito cauzionale in analogia con gli Enti Locali, essendo la società a totale partecipazione di Amministrazioni Pubbliche ed Enti di diritto pubblico (Regione Emilia Romagna, Province, Comuni, Municipi, Università, Consorzi di Bonifica, Comunità Montane, Unioni, Aziende Municipalizzate, Circondari);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla società Lepida S.C.P.A., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla **società Lepida S.C.P.A.**, c.f. 02770891204, sede legale via Liberazione, 15, Bologna, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per attraversamento, con cavi in fibra ottica, ancorati al ponte della S.S. N. 16, sul fiume Lamone, in località Mezzano, in Comune di Ravenna. Trattasi di nuova infrastruttura posata con scavo di tipo "Microtunneling" con n. 1 monotubo P.E.H.D., del diametro 63 mm. Inserito all'interno. L'area è individuata nel Catasto del Comune di Ravenna – Sez. S.Alberto, foglio 15 – mapp. 9 e foglio 104 mapp. 95, indicativamente individuata alle seguenti coordinate UMT-RER: $x=745309$; $y=928843$ e $x=745273$ $y=928882$), codice pratica RA20T0015;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal richiedente in data 28/10/2020 (PG/2020/155819 del 28/10/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 3012, del 06/10/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi della vigente normativa

citata in premessa;

7. di applicare l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, che sono introitate su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2020/2022.

LA DIRIGENTE

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla Lepida Società Consortile Per Azioni, con sede Legale in Bologna, Via Della Liberazione n. 15 - C.F. 02770891204 (codice procedimento RA20T0015).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Lamone, località Mezzano (RA), individuata al Catasto del Comune di Ravenna – Sez. S.Alberto, foglio 15 – mapp. 9 e foglio 104 - mapp. 95, indicativamente individuata alle seguenti coordinate UMT-RER: $x=745309$; $y=928843$ e $x=745273$ $y=928882$, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. Oggetto della concessione è un attraversamento con cavi in fibra ottica ancorati al ponte della S.S. n. 16 sul fiume Lamone in località Mezzano, in Comune di Ravenna. Per la posa dei cavi verrà utilizzata una canaletta in vetroresina di dimensioni 80x80, staffata alla passerella ciclo pedonale posta a valle del ponte. Sulle rampe di accesso alla passerella verranno posati n. 2 pozzetti di ispezione di dimensione 40x40 che saranno collegati alla canaletta con tubo in p.v.c. di diametro mm. 63, la cui posa proseguirà sulle rampe in entrambe le direzioni con scavo di tipo trincea.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della

concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO DET. N. 3012 DEL 06/10/2020

- <<a. La durata del presente nulla-osta è pari alla durata espressa nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per l'occupazione;*
- b. Il presente nulla-osta è valido esclusivamente per le opere richieste così come presentate negli elaborati grafici a supporto della domanda e trattenuti agli atti, oltre che per successivi interventi di manutenzione ordinaria, che verranno comunque comunicati preventivamente allo scrivente Servizio;*
- c. Nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto.*

PRESCRIZIONI GENERALI SULLE OPERE

- 1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Agenzia concedente, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio anche ai fini di prevenire danni accidentali ai manufatti;*
- 2. Il Concessionario dovrà provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o migliorie che venissero prescritte dallo scrivente Servizio a tutela degli interessi pubblici, anche in considerazione del fatto che egli è responsabile in via esclusiva di qualunque danno o lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione;*
- 3. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per*

danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

- 4. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.*
- 5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della autorizzazione accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 6. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempimento colposo, grave o reiterato, comporta la decadenza dell'autorizzazione.*
- 7. Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.*

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 8 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.